



Ordinanza municipale

Incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e l'adattamento al cambiamento climatico

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- La Legge Organica comunale del 10 marzo 1987, ed in particolare l'Art. 192;
- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile e dell'adattamento al cambiamento climatico;
- Il Decreto esecutivo cantonale concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico, in vigore;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) in vigore;
- Il Piano energetico comunale (PECo) del Comune di Collina d'Oro

ordina:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Scopo**

La presente Ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per beneficiare degli incentivi comunali destinati alla promozione delle misure in favore dell'efficienza energetica, dell'impiego di energie rinnovabili, della mobilità sostenibile e dell'adattamento al cambiamento climatico.

Art. 2 **Ambiti incentivati**

Gli incentivi comunali destinati alla promozione dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile e dell'adattamento al cambiamento climatico, consistono nella concessione di un sostegno finanziario per le seguenti misure:

- a. risanamento energetico di un edificio esistente;
- b. nuova costruzione di un edificio certificato MINERGIE-A® o MINERGIE-P® e MINERGIE-ECO®;
- c. elaborazione di un Certificato Energetico Cantonale® degli Edifici Plus (CECE® Plus);
- d. consulenza energetica approfondita sugli stabili esistenti;
- e. sostituzione di un impianto di riscaldamento alimentato con combustibili fossili o elettrico diretto;
- f. installazione di un impianto solare fotovoltaico e/o solare termico;
- g. installazione di batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
- h. abbonamenti trasporto pubblico;



- i. biciclette elettriche;
- j. autoveicoli e motoveicoli elettrici;
- k. sistema di recupero dell'acqua piovana;
- l. vegetalizzazione di facciate o di tetti piani esistenti o nuovi;
- m. benzina alchilata;
- n. apparecchi da giardinaggio con motore elettrico o ad accumulazione.

Art. 3 **Condizioni generali**

- 1 L'importo annuale a disposizione per gli incentivi regolati dalla presente Ordinanza è stabilito annualmente nei conti preventivi del Comune. Il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo.
- 2 L'importo dell'incentivo comunale è sempre arrotondato a CHF 10.--.
- 3 Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale.
- 4 Eventuali incentivi di terzi devono essere esplicitamente dichiarati nella richiesta d'incentivo, esso sarà calcolato al netto di altri incentivi (federali, cantonali o di altri enti, associazioni, fondazioni, ecc.).
- 5 In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati dal Municipio, esso può negare la concessione dell'incentivo.
- 6 Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato. Resta riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

CAPITOLO II · INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Art. 4 **Beneficiari**

Gli incentivi comunali sono destinati a coloro che adottano uno dei provvedimenti in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili di cui all'Art. 2 della presente Ordinanza su edifici ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro.

Art. 5 **Condizioni generali e procedura**

- 1 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate, in forma cartacea o elettronica, con tutti gli allegati richiesti al Municipio attraverso gli appositi formulari, disponibili sul sito www.collinadoro.swiss o presso le Cancellerie.
- 2 Le richieste debitamente compilate e corredate dalla documentazione necessaria, vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile. Le domande diventano effettive quando sono complete di tutti i giustificativi necessari. Fa stato la data di ricezione dell'istanza completa di tutti i giustificativi.
- 3 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori, dell'analisi o della consulenza e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale emanata dall'ente competente o dalla data di fatturazione della prestazione.



- 4 Premessa l'approvazione della richiesta di incentivo, il pagamento avviene di regola entro 60 giorni sul conto corrente del richiedente indicato sul formulario. Sono esclusi i pagamenti in contanti.

Art. 6 **Risanamento energetico di un edificio esistente**

- 1 L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base" e per "Edifici certificati".
- 2 Per edifici prevalentemente residenziali, l'importo concesso ammonta a:
 - 50% dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base", ritenuto un massimo pari a CHF 3'000.--
 - 30% del bonus cantonale per gli "Edifici certificati", ritenuto un massimo pari a CHF 2'000.--
- 3 Per edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativa, l'importo concesso ammonta a:
 - 20% dell'incentivo cantonale per il "Risanamento Base", ritenuto un massimo pari a CHF 3'000.--
 - 10% del bonus cantonale per gli "Edifici certificati", ritenuto un massimo pari a CHF 2'000.--
- 4 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo, insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

Art. 7 **Nuova costruzione di un edificio MINERGIE-A® o MINERGIE-P® o MINERGIE-ECO®**

- 1 L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-A® o MINERGIE-P®.
- 2 L'importo concesso è forfettario e corrisponde a CHF 1'000.--.
- 3 Per il "complemento MINERGIE-ECO" è concesso un ulteriore bonus pari a CHF 500.--.
- 4 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della fattura (con ricevuta dell'avvenuto pagamento) della tassa di certificazione e relativa certificazione emanata dall'agenzia MINERGIE®.

Art. 8 **Elaborazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici – Plus (CECE® Plus)**

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno elaborare un Certificato Energetico Cantonale® degli Edifici Plus (CECE® Plus) da un esperto accreditato CECE®, per un edificio già riscaldato e realizzato prima dell'anno 2000.
- 2 L'importo concesso ammonta al 40% del costo dell'analisi IVA inclusa, al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.
- 3 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di pubblicazione del rapporto di consulenza CECE® Plus. Nel caso di successivo intervento di risanamento energetico dello stabile nell'anno corrente, le richieste possono essere inoltrate in concomitanza delle richieste di incentivi secondo l'art. 5 della presente Ordinanza.
- 4 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia del rapporto di consulenza CECE® Plus pubblicato, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia della decisione definitiva del versamento di eventuali incentivi da parte di terzi.



Art. 9 **Consulenza energetica approfondita sugli stabili esistenti**

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno elaborare una consulenza energetica approfondita sugli stabili esistenti, da parte di un esperto accreditato CECE[®], al fine di valutare il risanamento energetico.
- 2 L'importo concesso ammonta al 50% del costo della consulenza IVA inclusa, al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di CHF 800.--.
- 3 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo, insieme al formulario occorre presentare una copia del rapporto di consulenza, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

Art. 10 **Sostituzione di un impianto di riscaldamento alimentato con combustibili fossili o elettrici diretti**

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono gli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili fossili o elettrici diretti a uso principale con una pompa di calore o allacciandosi ad una rete di teleriscaldamento, in edifici esistenti.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo cantonale per la "Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili".
- 3 L'importo concesso ammonta al 60% dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo pari a CHF 4'000.-- per impianto.
- 4 In caso di installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio per cui è stato concesso il bonus cantonale, è concesso un ulteriore incentivo pari al 60% del bonus cantonale, ritenuto un massimo pari a CHF 4'000.--.
- 5 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo, insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione definitiva di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

Art. 11 **Installazione di un impianto solare fotovoltaico e/o solare termico**

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici e/o solari termici su edifici nuovi o esistenti.
- 2 Per gli impianti fotovoltaici:
 - l'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 a 30 kWp che beneficiano del contributo unico cantonale.
 - l'importo concesso ammonta al 100% del contributo unico erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un massimo pari a CHF 3'000.-- per impianto.
- 3 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo relativo al nuovo impianto fotovoltaico, insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente, una copia della richiesta dell'incentivo federale, il Certificato di collaudo antincendio, la copia del formulario dati certificati rilasciato dalle AIL SA o del formulario di Pronovo "Certificazione di un impianto fotovoltaico", le fotografie dell'impianto, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.
- 4 Per gli impianti solari termici:
 - l'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo cantonale per "Impianti solari termici".



- l'importo concesso ammonta al 100% dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo pari a CHF 2'000.-- per impianto.
- 5 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo relativo al nuovo impianto solare termico, insieme al formulario occorre presentare una copia della decisione di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente, la fattura, le fotografie dell'impianto, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

Art. 12 Installazione di batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti fotovoltaici allacciati alla rete su edifici nuovi o esistenti.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per interventi su abitazioni primarie.
- 3 L'importo concesso è forfettario e corrisponde a CHF 600.00 per impianto.
- 4 Sono escluse batterie abbinata ad impianti finanziati da terzi (contracting).
- 5 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo, insieme al formulario occorre presentare una copia del certificato di collaudo antincendio, le fotografie dell'impianto, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.
- 6 La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.

CAPITOLO III · INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ EFFICIENTE E SOSTENIBILE

Art. 13 Beneficiari

Possono beneficiare degli incentivi in favore della mobilità efficiente e sostenibile, le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permessi B e C, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Collina d'Oro al momento della richiesta di incentivo.

I beneficiari devono inoltre essere domiciliati nel Comune da almeno 2 anni consecutivi, considerati gli ultimi 5 anni.

Art. 14 Condizioni generali e procedura

- 1 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate, in forma cartacea o elettronica, con tutti gli allegati richiesti al Municipio attraverso gli appositi formulari, disponibili sul sito www.collinadoro.swiss o da richiedere presso le Cancellerie.
- 2 Le richieste debitamente compilate e corredate dalla documentazione necessaria, vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile. Le domande diventano effettive quando sono complete e corredate da tutti i giustificativi necessari. Fa stato la data di ricezione dell'istanza completa di tutti i giustificativi.
- 3 Premessa l'approvazione della richiesta di incentivo, il pagamento avviene di regola entro 60 giorni sul conto corrente del richiedente indicato sul formulario. Sono esclusi i pagamenti in contanti.

Art. 15 Abbonamenti trasporto pubblico

- 1 L'incentivo è concesso unicamente per titoli di trasporto validi sul territorio ticinese, e più precisamente per i seguenti abbonamenti nominativi:



- Tutti i tipi di abbonamento con denominazione Arcobaleno, siano essi annuali, mensili o settimanali;
 - Abbonamento metà prezzo e metà prezzo PLUS rilasciato dalle FFS;
 - Abbonamento Generale (AG) rilasciato dalle FFS;
 - Tutti i tipi di abbonamenti rilasciati dalle FFS a favore della mobilità sostenibile.
- 2 L'importo concesso corrisponde sempre alla rispettiva tariffa per l'abbonamento di 2a classe e ammonta:
- per gli abbonamenti Arcobaleno annuali e gli Abbonamenti a ½ prezzo delle FFS viene incentivato il 50% del costo di acquisto;
 - per ogni Abbonamento Generale (AG) delle FFS viene incentivato un importo pari al 50% del costo di un abbonamento Arcobaleno valido per tutte le zone.
- 3 Gli abbonamenti devono essere in corso di validità o scaduti al massimo da tre mesi rispetto al momento della richiesta di incentivo.
- 4 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo, occorre presentare insieme al formulario una copia dell'abbonamento e una copia della ricevuta di pagamento.

Art. 16 **Biciclette elettriche**

- 1 L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di biciclette elettriche nuove alle seguenti condizioni:
- il nominativo del detentore della bicicletta elettrica deve corrispondere al richiedente;
 - la bicicletta elettrica deve essere acquistata presso un rivenditore ubicato nel Canton Ticino;
 - Il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino.
- 2 L'incentivo finanziario è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), senza considerare eventuali accessori e al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi. L'importo concesso ammonta al 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di CHF 300.--.
- 3 Ogni beneficiario ha diritto ad un unico contributo, una volta ogni 3 anni.
- 4 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo, insieme al formulario occorre presentare la fattura originale, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.
- 5 La richiesta di incentivo deve essere inoltrata entro tre mesi dall'acquisto, fa stato la data riportata sulla fattura di acquisto.
- 6 Dopo l'ottenimento dell'incentivo il beneficiario entro i primi 3 anni dall'acquisto non può cambiare il domicilio, rivendere o cedere la bicicletta elettrica. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto come indicato di seguito:
- cambio di domicilio, vendita o cessione entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - cambio di domicilio, vendita o cessione tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
 - cambio di domicilio, vendita o cessione tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

Art. 17 **Autoveicoli e motoveicoli elettrici**

- 1 Oltre alle persone fisiche, come da art. 13, possono beneficiare dell'incentivo comunale per gli autoveicoli e motoveicoli a propulsione elettrica (in seguito veicoli elettrici) le persone giuridiche, gli



enti e le fondazioni con sede legale nel Comune di Collina d'Oro per la flotta di veicoli ubicata sul territorio comunale per scopi di mobilità aziendale, aventi la sede legale da almeno 2 anni consecutivi nel Comune considerati gli ultimi 5 anni.

- 2 L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli elettrici che rispettano le seguenti condizioni:
 - il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
 - l'automobile deve essere immatricolata con targhe ticinesi;
 - l'autoveicolo o il motoveicolo elettrico deve essere nuovo (prima immatricolazione) oppure di dimostrazione di concessionari o rivenditori con sede in Ticino (sono considerati tali solo se immatricolati da meno di un anno e con meno di 2'000 km);
 - l'autoveicolo o il motoveicolo elettrico deve essere acquistato presso un concessionario o rivenditore ubicato in Ticino. Fanno eccezione i veicoli che non dispongono di concessionari o rivenditori in Ticino;
 - il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
- 3 L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), senza considerare eventuali accessori ed al netto di eventuali sconti e di incentivi da parte di terzi. L'importo concesso ammonta a:
 - Il 10% dell'importo di acquisto dell'automobile ritenuto un importo massimo di CHF 3'000.--.
 - Il 10% dell'importo di acquisto del motoveicolo ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.--.
- 4 Ogni beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 3 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo finanziario è da ritenersi personale e il richiedente ne è responsabile in prima persona, anche in caso di credito ceduto al rivenditore.
- 5 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo, insieme al formulario occorre presentare copia della licenza di circolazione del veicolo, copia della fattura e della ricevuta dell'avvenuto pagamento oppure copia del contratto di leasing con la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'importo iniziale e della prima rata e una copia della decisione di versamento di eventuali incentivi da parte di terzi emanati dall'ente competente.
- 6 La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro tre mesi dall'acquisto del veicolo elettrico, fa stato la data riportata sulla licenza di circolazione del veicolo ("Carta grigia").
- 7 L'ottenimento dell'incentivo vincola il beneficiario a mantenere il proprio domicilio nel Comune ed il veicolo immatricolato a proprio nome per un periodo di tre anni. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto come indicato di seguito:
 - cambio di domicilio, vendita o cessione entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - cambio di domicilio, vendita o cessione tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
 - cambio di domicilio, vendita o cessione tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

CAPITOLO IV · INCENTIVI IN FAVORE DELL'ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Art. 18 Beneficiari

Gli incentivi comunali in favore dell'adattamento climatico sono destinati a coloro che adottano uno dei provvedimenti di cui all'Art. 2 della presente Ordinanza su edifici ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro.



Art. 19 **Condizioni generali e procedura**

- 1 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate, in forma cartacea o elettronica, con tutti gli allegati richiesti al Municipio attraverso gli appositi formulari, disponibili sul sito www.collinadoro.swiss o presso le Cancellerie.
- 2 Le richieste debitamente compilate e corredate dalla documentazione necessaria, vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile. Le domande diventano effettive quando sono complete di tutti i giustificativi necessari. Fa stato la data di ricezione dell'istanza completa di tutti i giustificativi.
- 3 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dal rilascio dell'abitabilità/agibilità da parte del Municipio.
- 4 Premessa l'approvazione della richiesta di incentivo, il pagamento avviene di regola entro 60 giorni sul conto corrente del richiedente indicato sul formulario. Sono esclusi i pagamenti in contanti.

Art. 20 **Nuovo sistema di recupero dell'acqua piovana**

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono sistemi di recupero dell'acqua piovana di nuova installazione o in sostituzione degli esistenti in favore delle economie domestiche, industrie o edifici artigianali esistenti, autorizzati dal Municipio tramite una licenza edilizia.
- 2 Per edifici prevalentemente residenziali, l'importo concesso ammonta al 20% del costo dell'impianto, ritenuto un massimo pari a CHF 1'000.--.
- 3 Per edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale e/o amministrativa, l'importo concesso ammonta al 20% del costo dell'impianto, ritenuto un massimo pari a CHF 2'000.--.
- 4 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo, insieme al formulario occorre presentare una copia della licenza edilizia e del rilascio dell'abitabilità/agibilità, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

Art. 21 **Vegetalizzazione di facciate o di tetti piani esistenti o nuovi**

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono interventi edili atti a contrastare le isole di calore quali la vegetalizzazione di facciate o di tetti piani esistenti o nuovi su edifici di loro proprietà.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per interventi preventivamente autorizzati tramite una procedura edilizia, che ossequia le linee guida "Inverdimento di stabili" della Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFB).
- 3 L'importo concesso corrisponde a CHF 30.00 per metro quadrato di superficie inverdita, ritenuto un massimo di CHF 5'000.00 per stabile.
- 4 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo, insieme al formulario occorre presentare una copia del Certificato di collaudo antincendio, le fotografie dell'intervento, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento, il certificato di abitabilità/agibilità e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.

CAPITOLO V · ALTRI INCENTIVI

Art. 22 **Beneficiari**

Possono beneficiare degli alti incentivi comunali, le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permessi B e C, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Collina d'Oro al momento della richiesta di incentivo.



I beneficiari devono inoltre essere domiciliati nel Comune da almeno 2 anni consecutivi, considerati gli ultimi 5 anni.

Art. 23 Condizioni generali e procedura

- 1 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate, in forma cartacea o elettronica, con tutti gli allegati richiesti al Municipio attraverso gli appositi formulari, disponibili sul sito www.collinadoro.swiss o da richiedere presso le Cancellerie.
- 2 Le richieste debitamente compilate e corredate dalla documentazione necessaria, vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile. Le domande diventano effettive quando sono complete e corredate da tutti i giustificativi necessari. Fa stato la data di ricezione dell'istanza completa di tutti i giustificativi.
- 3 La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro tre mesi dalla data di acquisto, fa stato la data riportata sulla fattura o sullo scontrino.
- 4 Premessa l'approvazione della richiesta di incentivo, il pagamento avviene di regola entro 60 giorni sul conto corrente del richiedente indicato sul formulario. Sono esclusi i pagamenti in contanti.
- 5 Per ottenere l'erogazione dell'incentivo, insieme al formulario occorre presentare una copia della fattura con la ricevuta dell'avvenuto pagamento o dello scontrino.

Art. 24 Benzina alchilata

L'importo concesso ammonta al 50% del costo della benzina alchilata, per un quantitativo massimo di 20 litri annui per nucleo familiare.

Art. 25 Apparecchi da giardinaggio con motore elettrico o ad accumulazione

- 1 Gli apparecchi devono essere acquistati presso un rivenditore con sede in Ticino.
- 2 L'importo concesso corrisponde al 20% del costo dell'apparecchio, ritenuto un massimo di CHF 500.00 per singolo apparecchio per economia domestica all'anno.

CAPITOLO VI · DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Autorità competenti e rimedi giuridici

- 1 La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.
- 2 Nell'ambito dell'applicazione della presente Ordinanza, il Municipio può effettuare controlli e avvalersi di enti e specialisti esterni.
- 3 Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'Amministrazione, contro la decisione di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- 4 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge.

Art. 27 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.



Art. 28 Abrogazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza sostituisce e annulla ogni disposizione con essa incompatibile o contraria ed entra in vigore il 1° gennaio 2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'Art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco
Andrea Bernardazzi

Il Segretario
Davide Conca

Approvata con Risoluzione Municipale no. 1923 del 06.10.2025
Pubblicata agli albi comunali dal 10 ottobre 2025, per un periodo di 30 giorni